

IMPOSTE E TASSE

Professionisti, niente Irap col dipendente

Sergio Trovato



Non è tenuto a pagare l'Irap il professionista che si avvale di un dipendente. L'imposta, infatti, non può essere una sanzione per chi assume. La disponibilità di un collaboratore, con funzioni meramente esecutive, infatti, non accresce la capacità produttiva di un professionista, ma costituisce una comodità per lui e i suoi clienti.

L'imposta non è dovuta, quindi, dal lavoratore autonomo per mancanza del presupposto giuridico, a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o part-time. Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce (XXIV), con la sentenza n. 322 del 3 dicembre 2013. Per i giudici d'appello, la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assuma un collaboratore anche quando non

determini un significativo aumento del reddito «costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendenti». La Commissione regionale, come indicato nella motivazione della sentenza, si allinea alla recente sentenza della Cassazione (22020/2013), secondo cui l'automatica sottoposizione a Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, «vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito».

Dunque, cambia l'orientamento anche dei giudici di merito sull'assoggettamento a Irap dei professionisti (nel caso di specie un medico) che si avvalgono di dipendenti nell'espletamento dell'attività di lavoro autonomo. In passato le commissioni tributarie (per esempio Ctr Roma, sezione XIV, sentenza 596/2011) hanno ritenuto soggetto all'imposta regionale il professionista che si fosse avvalso di dipendenti, senza attribuire alcuna rilevanza né alla natura giuridica del rapporto di lavoro né alla sua durata. Non rilevava neppure che si trattasse di lavoro dipendente o a progetto. Solo quello occasionale li salvava dall'Irap. Del resto anche la Cassazione (ordinanza 23370/2010) in questi casi aveva riconosciuto la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Veniva qualificata come organizzata l'attività di lavoro autonomo in presenza di personale dipendente (impiegati, segretarie), collaboratori o tirocinanti, sofisticate attrezzature informatiche e investimenti economici. Elementi che da soli erano ritenuti in grado di accrescerne la potenzialità reddituale.